



## COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

### UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero **171** Del **10-12-2020**  
Registro Generale  
**N. 98 RAGIONERIA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024 - DETERMINA A CONTRARRE</b> <b>CIG: Z942FA7F41</b>
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 109;
- la parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" del citato D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 del 07/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione PEG 2020";
- il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2020 di nomina tra l'altro, del Responsabile del servizio Finanziario;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il principio contabile [applicato della contabilità finanziaria \(Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011\)](#) ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

Atteso che:

- la gestione dei contratti assicurativi presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione generale del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici, tale da rendere necessario il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo allo scopo di avvalersi di una figura che risulti idonea a soddisfare l'interesse dell'amministrazione,

- la consolidata giurisprudenza riconosce l'opportunità e la legittimità del ricorso a forme di intermediazione assicurativa da parte degli enti pubblici;
- in seno al personale in dotazione all'Ente Comunale non sono presenti figure con professionalità adeguate a svolgere il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo e che, pertanto, questo complesso di attività è realizzabile con l'ausilio di operatori qualificati e specializzati nel brokeraggio assicurativo, disciplinato dalla Legge n. 792/1984 e in seguito modificata dal D. Lgs. n. 209/2005;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 03.12.2020 con la quale è stato approvato il capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativamente al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024 e sono state disposte direttive in merito demandando al sottoscritto Responsabile tutti gli atti necessari all'affidamento del servizio;

Ritenuto, di conseguenza, di dover procedere all'attivazione delle procedure per l'individuazione di un operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa garantire la gestione dei suddetti servizi;

Visto, in particolare:

- l'art. 36 del suddetto D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale al comma 2, così come modificato così come modificato dal D.lgs. 56/2017, prevede: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
  - per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
  - per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; ...";
- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che recita: "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
  - disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
    - 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";
- l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
  - determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che il servizio non comporta per il Comune alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come

confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

Dato comunque atto che il valore del contratto per il servizio da appaltare, ottenuto applicando ai premi assicurativi in corso una provvigione massima calcolata con riferimento all'art 3 del Capitolato d'Appalto e moltiplicando tale importo per il numero di anni di affidamento (4 anni), è stimato in € 6.826,52, ovvero inferiore ad € 40.000,00, e rientra nei limiti di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di affidare il servizio di mediante l'utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), con affidamento diretto alle condizioni economiche e contrattuali tutte di al capitolato d'appalto approvato con deliberazione G.C n. 18/2020;

Ritenuto di avviare, pertanto, apposita Trattativa Privata all'interno della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia per l'affidamento dei servizi in parola a favore della società Assiteca Srl – sede di Piacenza (PC), ditta esperta nel settore ed iscritta al registro unico degli intermediari di assicurazione (RUI);

Richiamato, altresì, l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- ∅ il fine che con il contratto si intende perseguire;
- ∅ l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- ∅ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- ∅ Oggetto del contratto: servizio di brokeraggio assicurativo di tutte le polizze assicurative dell'Ente nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024;
- ∅ Fine da perseguire: garantire in modo puntuale e soddisfacente la gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- ∅ Forma del Contratto: atto pubblico soggetto a registrazione solo in caso d'uso;
- ∅ Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- ∅ Valore assumibile a base d'asta presunto: euro 7.000,00 (Euro 1.750,00 annui x 4 annualità);

Rilevato che:

- in relazione all'appalto, stante l'assenza di rischi da interferenze, non è stato predisposto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il seguente **Z942FA7F41**;
- l'importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini della determinazione dell'assegnazione del codice C.I.G.;
- che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Richiamata la deliberazione ANAC n.1377 del 21.12.2016 secondo cui nessuna contribuzione in favore dell'Autorità è prevista a carico della stazione appaltante e degli operatori economici per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per la concessione in oggetto, indetta con la presente determinazione è stato individuato nella scrivente Dott. Michele Garilli – Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

Dato altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente, per cui non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di spesa;

Visto che il competente servizio ha predisposto i relativi allegati di gara per l'affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante affidamento diretto secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

### **DETERMINA**

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale:

- Di avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativamente al periodo dal 01.01.2021 sino a tutto il 31.12.2024 mediante affidamento diretto a norma dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - CIG: **Z942FA7F41**;
- Di individuare, in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del servizio di che trattasi:
  - o Oggetto del contratto: servizio di brokeraggio assicurativo di tutte le polizze assicurative dell'Ente nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024;
  - o Fine da perseguire: garantire in modo puntuale e soddisfacente la gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
  - o Forma del Contratto: atto pubblico soggetto a registrazione solo in caso d'uso;
  - o Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016,;
  - o Valore assumibile a base d'asta presunto: euro 7.000,00;
- di approvare la documentazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine della presentazione dell'offerta, si provvederà all'aggiudicazione del servizio di che trattasi;
- Di dare atto che l'affidamento in questione non comporta per il Comune alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. Michele Garilli in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all'albo pretorio on line dell'Ente e nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Orio Litta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GARILLI MICHELE

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.*